

COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. ____ del ____

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento**
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**
- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo**
- Art. 5. Soggetti passivi**
- Art. 6. Locali ed aree non soggetti al tributo**
- Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento**
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**
- Art. 9. Superficie degli immobili**
- Art. 10. Costo di gestione**
- Art. 11. Determinazione della tariffa**
- Art. 12. Articolazione della tariffa**
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo**
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche**
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche**
- Art. 18. Scuole statali**
- Art. 19. Tributo giornaliero**
- Art. 20. Tributo provinciale**
- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche**
- Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**
- Art. 23. Riduzioni per il recupero**
- Art. 24. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**
- Art. 25. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**
- Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni**
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni**
- Art. 29. Versamento della tassa**
- Art. 30. Dichiarazione**
- Art. 31. Rimborsi**
- Art. 32. Attività di controllo, accertamento e sanzioni**
- Art. 33. Riscossione coattiva**
- Art. 34. Contenzioso**
- Art. 35. Entrata in vigore del regolamento**
- Art. 36. Trattamento dei dati personali**
- Art. 37. Norme finali**

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente Tari destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, come previsto dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della L. 147/13 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020).
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'Art. 1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e ss. mm. ii.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la pulizia del territorio, per quanto compatibile, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ai sensi del d.lgs. 116/2020. Sono rifiuti urbani conferibili al servizio di raccolta, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che rimanda alla definizione dell'art 183, comma 1, lettera b-ter: - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006; - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli speciali e pericolosi; - I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituito dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani; - i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'All. I, parte quarta, d.lgs. 152/2006.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **«produttore di rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) **«detentore»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) **«conferimento»**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - e) **«riciclaggio»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - f) **«autocompostaggio»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - g) **«riutilizzo»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
 - h) **«recupero»**, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'Art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. intendono per:
 - **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio e catastale;
 - **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione, comprese le pertinenze;
 - **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. In difetto, si considera l'80 % della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad uso non domestico, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
5. La presenza di arredo, mobilio o macchinari e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
8. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 5. Soggetti passivi

- 1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte

Art. 6. Locali ed aree non soggetti al tributo

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o

- sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
 - h) immobili dichiarati inagibili o inabitabili o in cui sia impedito l'esercizio dell'attività con provvedimento degli organi competenti
 - i) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.
3. Sono escluse dalla tassazione le superfici dove avviene la lavorazione delle «attività industriali con capannoni di produzione» non ricomprese nell'allegato L. quinquies al D.Lgs. n.116/2020.
4. Rimangono soggette a tassazione le superfici produttive di rifiuti urbani delle attività di cui al comma 3, come mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle superfici di produzione.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, escludendo le attività industriali di cui al comma 3, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE - SERIGRAFIE	20,00%
FALEGNAMERIE	20,00%
MACELLERIE – ROSTICCERIE - PASTICCERIE	30,00%
AUTOCARROZZERIE	20,00%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	20,00%
GOMMISTI	30,00%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	15,00%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30,00%
LAVANDERIE E TINTORIE	15,00%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30,00%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30,00%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	15,00%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione: il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di

rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante il recupero e lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune (art. 1, comma 647 L. 147/2013), la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria residenziale iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso/difetto al metro quadro superiore/inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 10 – Costo di gestione e Piano Finanziario

1. La TARI è istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
2. Per la determinazione dei costi di servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, attribuite dall'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, esercitate con i poteri e le finalità stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
5. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.
6. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nel piano economico

finanziario con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel piano economico finanziario con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

7. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al soggetto gestore. Qualora, in assenza di normazione regionale, l'ente territorialmente competente coincida con il Comune, la procedura di validazione dev'essere affidata ad una unità organizzata interna diversa da quelle che partecipano alla formazione del piano e/o alla successiva attività gestionale, ovvero a soggetto esterno qualificato, oppure ad altra amministrazione territoriale convenzionata, purché dotati dei necessari requisiti di competenza, professionalità e terzietà.
8. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
9. Il Piano Finanziario ed i suoi allegati, devono essere redatti in conformità al nuovo MTR di ARERA di cui alla deliberazione n. 443/2019 e ss.mm.ii.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una **quota variabile**, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento ed una **quota fissa**, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree. Il Periodo relativo all'utenza rifiuti si applica dal mese inserito se i giorni di fruizione sono più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto altrimenti si calcola dal mese successivo.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione oppure nel caso in cui si sia verificato un subentro diretto.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data di aggiornamento della banca dati relativa al tributo – comunicata annualmente nell'apposita lettera di bollettazione - dell'anno di competenza della tariffazione, o per le nuove utenze alla data di iscrizione ai registri anagrafici, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
Qualsiasi variazione del numero di componenti avvenuta successivamente alla data di chiusura della banca dati comunicata nell'avviso di bollettazione sopracitato, deve essere segnalata tempestivamente dal contribuente all'ufficio tributi che procede al ricalcolo dell'importo dovuto.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a 1.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono computate con l'utenza domestica principale di cui sono pertinenza. Se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune, si assume come numero degli occupanti 1 componente.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il calcolo dei Componenti si computa il componente se "partecipa" al nucleo familiare (o è comprovata la sua occupazione all'interno dell'immobile oggetto dell'utenza) per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto con eventuale conguaglio nella rata di saldo, qualora il contribuente segnali la variazione degli occupanti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013.
4. La tariffa per le «attività industriali con capannoni di produzione» non ricomprese nell'allegato L-quinquies al D.Lgs. n.116/2020, limitatamente alle superfici soggette a tassazione di cui all'art. 8 comma 5, viene calcolata sulla base dei coefficienti K associati alla cat. 20 di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 che sintetizzano le diverse potenzialità di produzione dei rifiuti delle differenti destinazioni delle superfici soggette a tassazione.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza

dell'attività effettivamente svolta. Per le sole attività industriali si applica l'art. 16, comma 4 del presente Regolamento.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art.18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'Art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI sui rifiuti.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, diversi dagli spazi ed aree pubbliche destinati ai mercati (art.1, comma 838, L. 160/2019).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50 per cento; la tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di

fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% nella parte variabile.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 23. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato i rifiuti urbani al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/2003.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo consistono nello sgravio dell' 80% della quota variabile della tariffa base di riferimento.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione, pena decadenza, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

Art. 24. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani – utenze non domestiche con totale conferimento al di fuori del servizio pubblico (artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 116/2020)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero del totale** dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 25. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva

al Comune via PEC all'indirizzo **torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net** utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'ente si riserva la possibilità di richiesta di integrazione documentale per le domande presentate entro il termine previsto del 31 maggio 2020.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione della comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite pec all'indirizzo torrebelvicino.vi@vert.ip-veneto.net, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati nel successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente

esclusa dalla tassazione.

10. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 Art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), deliberate dal Consiglio Comunale, trovano relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui ai commi precedenti, le casistiche per l'accesso ed eventuale richiesta e/o documentazione da presentarsi.
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
5. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
6. Il Consiglio comunale potrà stabilire esenzioni, agevolazioni o riduzioni della tassa anche in corso d'anno, sia della parte fissa che di quella variabile, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, quando si verificano situazioni eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, conseguenti a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie (es: emergenza Covid-19) e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate zone del territorio comunale.

La copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al presente comma è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, da appositi fondi statali o regionali a tal fine destinati o da altre risorse diverse dai proventi del Tributo.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'azzeramento della parte variabile del tributo.

Art. 29. Versamento della tassa

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Torrebelvicino ed il versamento è effettuato secondo le

- disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), ovvero attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice previsto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (sistema PagoPA), o tramite gli altri strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal comune.
2. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 2 rate la cui scadenza viene determinata annualmente con delibera del Consiglio Comunale.
 3. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
 4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
 5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00.
 6. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.

Art. 30. Dichiarazione

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 4 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello predisposto dall'ente, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
 - il servizio postale,
 - posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la

- variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita iva, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se il subentrante ha assolto il tributo a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio.
8. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della tassa. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.
- Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
12. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

Art. 31. Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procede al rimborso per le somme inferiori ad € 12,00.
3. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura nella misura prevista dal vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
5. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo previsto dall'art. 29, comma 5, del presente Regolamento.
6. E' ammessa la compensazione tra somme versate in eccesso e somme in difetto per lo stesso anno d'imposta, previa richiesta al Comune. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso.

Art. 32. Attività di controllo, accertamento e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa, fatta salva la possibilità di affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio ad un soggetto esterno con comprovate e specifiche competenze in materia.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 30 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 33. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento sulla riscossione coattiva.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disciplinato dal regolamento sulla riscossione coattiva del Comune di Torrebelvicino.

Art. 34. Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege.

Art. 35. Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 36. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018 recante l'adeguamento al Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii.

Art. 37. Norme finali

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.
3. Le previsioni di cui all'art. 24, ovvero l'utilizzo di gestore diverso da quello di servizio pubblico, hanno effetto per il primo anno di applicazione dal 1° gennaio 2022, purché la relativa comunicazione sia presentata entro il 31/05/2021.
4. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI, quale componente dell'imposta unica comunale IUC, come previsto dall'art. 1, commi 667 e 668 della legge n. 147/2013, entro i termini decadenziali o prescrizionali.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge o regolamenti vigenti.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie.
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club